MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 gennaio 2011.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2010.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, che stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 e successive modificazioni concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996 n. 125, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 settembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 12 novembre 2009 concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2009;

Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2010 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visto il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con la nota n. 5746 del 16 marzo 2010 in cui, nel definire gli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2010 si segnala, tra l'altro, per le specie bovina e bufalina, che non deve essere prevista alcuna indennità per la categoria «toro non iscritto al libro genealogico» in quanto tutti gli animali destinati alla riproduzione devono essere iscritti necessariamente alla sezione riproduttori del libro genealogico della razza o specie di appartenenza come prevede la legge n. 30/1991 sulla riproduzione animale, inoltre non è da considerare la categoria «Bue (bufalo)» in quanto non presente nella popolazione bufalina;

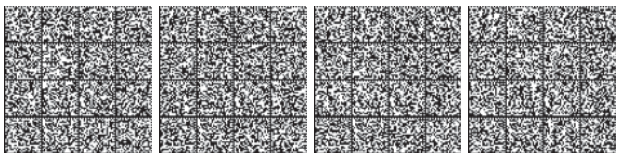

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 428,66 con decorrenza 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 786,19 con decorrenza 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2010.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in € 431,47 con decorrenza 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 790,72 con decorrenza 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2009 in € 112,61 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 84,57 a capo per i capi non iscritti, rimane confermata come sopra, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2009 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 106,22 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, rimane confermata come sopra, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei sevizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 5

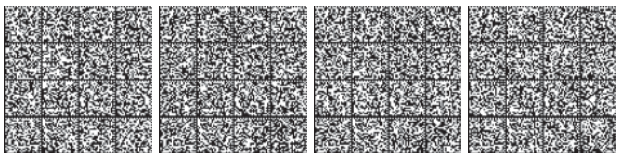

ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2010

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 428,66		Indennità spettante nella misura massima di € 786,19 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO maschio e femmina	143,52	110,77	263,13	212,49
VITELLONE maschio..... femmina	// 283,78	127,78 222,86	// 524,35	211,10 422,14
MANZO maschio ..... femmina	// 393,10	143,67 303,71	// 718,94	211,10 581,34
BUE	//	105	//	200,34
VACCA Di età non superiore a 8 anni ... Di età superiore a 8 anni	428,66 356,22	351,46 288,44	786,19 656,88	636,73 529,13
TORO.....	132,3	//	218,03	//

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2010

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 431,47		Indennità spettante nella misura massima di € 790,72 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO)				
maschio e femmina	127,34	100	232,83	189,10
VITELLONE (BUFALO)				
maschio.....	//	106,66	//	176,57
femmina	233,73	186,27	432,25	353,65
MANZO (BUFALO)				
maschio	//	120,43	//	176,57
femmina	334,26	254,65	592,50	486,86
VACCA (BUFALO)				
Di età non superiore a 8 anni ...	431,47	359,25	790,72	648,76
Di età superiore a 8 anni	346	284	638,46	521,71
TORO (BUFALO).....	129,25	//	213,41	//

11A02600